

N.R.G. 5736/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Claudio Casarano

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

Nel procedimento iscritto al n. R.G. n. 5736/2025 promossa da: **Parte_1** - rappresentata e difesa dall'avv. Anna Leone;

Contro

Controparte_1 - rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Clemente

Oggetto: Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA D'URGENZA

La signora Parte_1 , con ricorso d'urgenza del 19-12-2025 , affermava di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Laterza (TA) alla Via Roma, n. 192, al secondo piano, dove risiede. Nello stesso stabile, ma al primo piano, risiede la signora Controparte_1.

Senonchè, lamentava la ricorrente, da oltre un anno, quest'ultima ha installato sulla porta della propria abitazione un dispositivo di videosorveglianza, che non si limita ad inquadrare la soglia di pertinenza esclusiva della resistente, ma deliberatamente posizionato in modo da monitorare costantemente le parti comuni dell'interno dell'edificio. Questo dispositivo per di più è in grado di registrare anche le conversazioni di chiunque vi transiti.

La ricorrente aggiungeva che la pervasività di tale forma di sorveglianza è tale da averle ingenerato un perdurante stato di ansia e timore, che comprometteva la libera e pacifica fruizione della propria abitazione.

Invano veniva diffidata la controparte, in data 4 dicembre 2025, alla immediata rimozione del suddetto dispositivo.

Nessun dubbio, a dire della difesa istante, circa la ricorrenza del fumus dell'azione d'urgenza proposta, sotto il profilo della violazione della riservatezza, e del periculum in mora, per la continua violazione della privacy e della serenità della ricorrente, oltre che dell'irreparabilità del pregiudizio lamentato, posto che un risarcimento per equivalente per definizione non lo ristorerebbe integralmente.

Da qui le seguenti conclusioni:

1. In via principale e d'urgenza, ordinare alla resistente, Sig.ra Controparte_1 l'immediata rimozione del dispositivo di audio videoregistrazione installato sulla porta della sua abitazione e puntato sulle parti comuni e sull'accesso della proprietà della ricorrente.

2. In ogni caso, fissare, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro (non inferiore a € 100,00) a carico della resistente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

LA DIFESA RESISTENTE

La resistente costituendosi s'incentrava, fra l'altro, sul rilievo che la videocamera non inquadra alcun accesso all'abitazione della signora Parte 1 che è posizionata al secondo piano e per accedervi abbisogna di attraversare n. 3 rampe di scale prima di giungere al pianerottolo sul quale affaccia l'abitazione della odierna ricorrente.

La videocamera oggetto della presente richiesta di rimozione è posta sulla porta d'ingresso dell'ala di abitazione sita al primo piano e riprende l'altra porta d'ingresso che è altrettanto di proprietà dell'odierna resistente. Altrettanto la videocamera è indispensabile a riprendere l'uscita e l'entrata dalla porta/finestra posta sullo stesso pianerottolo e concede accesso alla veranda di proprietà sempre della odierna ricorrente.

Riprendendo inevitabilmente anche le scale ed il pianerottolo che come prima evidenziato - preme ribadire - in ogni caso non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti.

Concludeva per il rigetto della domanda ed in subordine per la determinazione da parte del giudice adito delle modalità di ripresa ritenute lecite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Riusciti vani i tentativi di trovare un bonario componimento, senza attività istruttoria orale, la causa all'udienza del 10-06-2026 il giudice si riservava per la decisione.

MOTIVAZIONE

LA RICORRENZA DEL FUMUS Come ricordava la difesa istante la ripresa con videocamera di parti comuni dell'edificio può essere consentita solo quando consti il consenso dei condomini, come ha avuto occasione di affermare la S.C.; così, ad esempio, Cassazione civile sez. II, 14/04/2026, n. 9570:

L'impianto destinato alla sicurezza delle parti comuni deve essere deliberato dall'assemblea condominiale. L'utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato all'interno di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un complesso condominiale, poiché dà luogo ad un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'articolo 5 del Regolamento stesso, e, in particolare del principio di liceità, correttezza e trasparenza (articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e del principio di limitazione delle finalità (articolo 5, paragrafo 2, lettera b). L'angolo visuale delle riprese deve, pertanto, essere comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza dell'unità immobiliare di proprietà singola, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, inerente alle parti comuni dell'edificio condominiale (quali cortili, pianerottoli, scale, anditi, aree destinate a parcheggio). Ove, viceversa, si ravvisino esigenze di installare un impianto di videosorveglianza in un fabbricato condominiale per finalità di conservazione e di sicurezza nel godimento delle parti comuni, ivi collocando il medesimo impianto, la titolarità e la gestione del trattamento dei relativi dati è attribuita all'assemblea, che delibera ai sensi dell'art. 1122-ter c.c..

È pur vero tuttavia che è stato anche affermato che qualora l'impianto di videosorveglianza si limiti a riprendere la porta d'ingresso dell'abitazione privata il suo uso è permesso anche senza il consenso dei condomini; così ad esempio Cassazione civile sez. III, 2/02/2026, n. 2181:

L'installazione di sistemi di videosorveglianza per esigenze di sicurezza non richiede il consenso degli altri condomini quando non incide sulla loro privacy In ambito condominiale è legittima l'installazione di una telecamera per esigenze di sicurezza personale nelle parti comuni dell'edificio qualora l'angolo di ripresa sia limitato alla porta di ingresso dell'unità immobiliare del proprietario che la installa, senza estendersi alle aree comuni o alla sfera privata degli altri condomini. In tale ipotesi non si configura violazione del diritto alla riservatezza né è necessario acquisire il consenso preventivo degli altri comproprietari, poiché l'elemento decisivo ai fini della liceità dell'installazione è rappresentato dall'oggetto dell'inquadratura e dall'assenza di indebita interferenza nella vita privata altrui.

Solo in questi più ridotti limiti, quindi, può essere conservato l'impianto di videosorveglianza.

E si ricordi che per stessa affermazione della resistente la videocamera riprendeva, inevitabilmente, anche le parti comuni: *"Riprendendo inevitabilmente anche le scale ed il pianerottolo che come prima evidenziato preme ribadire in ogni caso non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti."*

IL PERICULUM IN MORA

Come osservava la difesa istante, la circostanza che sia pregiudicato un diritto personale, quale quello alla riservatezza, insuscettibile di ristoro per equivalente, configura emblematicamente il presupposto della ricorrenza di un pregiudizio irreparabile richiesto in materia.

Le spese seguono giocoforza la prevalente soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo in favore dello Stato anticipante, posto che la ricorrente va ammessa al gratuito patrocinio.

Non ricorrono i presupposti, sotto il profilo della manifesta iniquità, per la condanna ex art. 614 bis avendo mostrato il resistente, sia pure in via subordinata, di volersi adeguare alle modalità determinate dal giudice.

P.T.M.

Decidendo sulla domanda d'urgenza proposta dalla signora **Parte_1**, con ricorso d'urgenza del 19-12-2025, nei confronti della signora **Controparte_1**, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1. **Accoglie quasi totalmente** la domanda della ricorrente e condanna la resistente a modificare il proprio impianto di videosorveglianza in modo che inquadri soltanto la porta d'ingresso ad essa opposta, con esclusione delle scale e del pianerottolo al primo piano, ed in ogni caso in modo che sia privato della funzione di registrazione audio;
2. **Condanna** la resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate a titolo di gratuito patrocinio alla ricorrente, come da separato decreto.

TARANTO, 19.06.2026

Il Giudice, dott. Claudio Casarano